

CAMERA DEI DEPUTATI N. 978

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ASCIERTO

Istituzione della « Libera università degli studi sulla criminalità, investigazione e sicurezza »

Presentata il 5 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo la riforma universitaria che ha portato all’istituzione delle lauree triennali di primo livello e delle lauree specialistiche biennali, è emersa l’inadeguatezza dei *curricula* disciplinari finalizzati alla preparazione specifica negli ambiti della sicurezza, dell’investigazione, della tutela delle vittime (vittimologia) e quindi, in senso lato, delle scienze criminologiche anche riferite al campo economico-finanziario e a quello della sicurezza ambientale e alimentare.

Infatti, sia nel settore privato sia in quello pubblico, la gestione della sicurezza e dell’investigazione è passata attraverso un periodo di rapida crescita che è coinciso con un aumento della diversificazione, della specializzazione e della responsabilità. Tuttavia, mentre la gestione della sicurezza e dell’investigazione si è espansa,

essa non ha consolidato la sua posizione in termini di qualifica e di considerazione professionale. Nel settore accademico, sono gli elementi chiave tratti da discipline come la criminologia, la sociologia della devianza e il diritto, unitamente alla conoscenza e alla tecnica di *management*, che dovrebbero formare la base del *curriculum* per gli esperti della sicurezza e dell’investigazione. A questo *background* formativo di base si devono aggiungere modelli pratici tratti dall’esperienza che tengano conto dell’evoluzione delle più moderne tecnologie al fine di assicurare agli operatori un processo di formazione permanente. Infatti, si richiede che si delinei un programma di formazione che tenga conto sia del rigore e dei contenuti accademici sia dei requisiti pratici del *manager* della sicurezza e delle investiga-

zioni. Il beneficio più ovvio per la professione della sicurezza e dell'investigazione consisterà nell'acquisizione di una serie di capacità tecnico-scientifiche e di qualifiche manageriali progressive e di alta qualità.

Per tutti questi motivi, è necessaria l'istituzione di una università esclusivamente dedicata alla formazione di operatori e di professionisti esperti a livello pubblico e privato nel settore della gestione della sicurezza, dell'investigazione criminologica, anche di tipo economico-finanziario, e della vittimologia. Per soddisfare tali esigenze, la istituenda università dovrà dotarsi di docenze particolarmente qualificate e di laboratori che raccolgano e mantengano continuamente aggiornate le moderne tecnologie da applicare alle tecniche investigative, alle metodologie per la sicurezza e alla tutela delle vittime per la prevenzione e per la repressione del crimine. In una tale prospettiva è evidente la necessità di un forte collegamento con le strutture di ricerca e di studio delle diverse Forze di polizia per utilizzare il loro patrimonio formativo, scientifico e operativo.

Pertanto, devono essere tenuti in particolare considerazione i settori riguardanti:

la sicurezza interna ed esterna;

la tutela del territorio nazionale e dei suoi beni materiali e immateriali;

la tutela degli interessi strategici ed economico-finanziari dello Stato italiano e dell'Unione europea;

il coordinamento e il controllo, connessi alla pianificazione e all'organizzazione di unità aeree e navali di alto valore tecnologico, in contesti addestrativi e operativi anche complessi;

l'acquisizione di metodi e strumenti per un adeguato supporto alle operazioni di pace e di tutela delle popolazioni in caso di calamità naturali;

l'organizzazione delle attività rieducative all'interno delle strutture penitenziarie;

le modalità operative per l'organizzazione e l'istituzione di strutture e centri di aiuto alle vittime.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita l'università degli studi non statale « Libera università degli studi sulla criminalità, investigazione e sicurezza », di seguito denominata « università » nel territorio della regione Veneto, promossa e gestita da enti e da privati. L'autorizzazione al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale da parte dell'università è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, emanato previo parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie, nonché all'organico del personale docente, ricercatore e non docente.

2. L'università promuove e sviluppa la collaborazione scientifica, attraverso specifiche convenzioni, con le università degli studi statali e non statali, con i centri di ricerca pubblici e privati nonché con gli istituti di formazione delle Forze di polizia nazionali e degli Stati esteri, in particolare, degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini della ricerca scientifica e della didattica.

3. Gli organi competenti dell'università possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di professore associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestono presso università straniere qualifiche analoghe a quelle stabilite dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima del 25 per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La percentuale fissata dal presente comma può essere modificata dall'università previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca.

4. Le università degli studi non statali possono prevedere, tramite apposite mo-

difiche ai rispettivi statuti, l'attivazione di nuovi corsi di studio nelle materie della criminalità, investigazione e sicurezza, anche di tipo economico-finanziario, al cui termine sono rilasciati titoli aventi valore legale. I contributi dello Stato alle strutture didattiche e scientifiche dei citati corsi sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio previsti per le università degli studi non statali.

